

REGOLAMENTO
PER L'ELEZIONE DEL SEGRETARIO
E DELL'ASSEMBLEA FEDERALE E PER
L'ELEZIONE DEI SEGRETARI DI CIRCOLO

FEDERAZIONE DI ROMA

Articolo 1

(Convocazione del procedimento elettorale)

I congressi di Circolo per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea federale sono convocate in una data compresa tra il giorno 19 ed il giorno 28 giugno 2017. L'Assemblea federale è convocata il 8 luglio 2017. Essi si svolgono sulla base delle presentazioni delle candidature alla carica di Segretario federale e del confronto sulle linee politico-programmatiche, ai sensi delle disposizioni previste dallo Statuto regionale e dello Statuto nazionale.

Articolo 2

(Commissione per il Congresso)

1. La Commissione per il Congresso ha il compito di vigilare sul regolare svolgimento dei congressi di Circolo, è composta da: il Presidente nazionale del Partito Democratico, il Segretario regionale (o suo delegato), da un minimo di 9 ad un massimo di 15 membri nominati sulla base di criteri di pluralismo.
2. La Commissione è altresì integrata da:
un rappresentante indicato da ciascun candidato alla Segreteria federale,
il Presidente della Commissione di Garanzia Regionale,
il Segretario romano dei Giovani Democratici;
il Tesoriere federale.
I membri identificati al presente comma partecipano ai lavori senza diritto di voto;
3. I componenti della Commissione per il Congresso non possono, a pena di decadenza, candidarsi né sottoscrivere candidature a Segretario federale, Segretario di Circolo ed a componente dell'Assemblea federale o Direttivo di Circolo.
4. La Commissione per il Congresso, nello svolgimento del proprio lavoro e nelle decisioni che assume, si ispira al criterio della ricerca del più ampio consenso. In caso di ricorso avverso una decisione della Commissione federale, che può essere presentato entro 24 ore dalla deliberazione, si pronuncia la Commissione regionale di Garanzia nelle successive 24 ore.
5. La Commissione per il Congresso elegge al proprio interno un Presidente.
6. La Commissione per il Congresso nomina un suo componente, o un proprio delegato, che partecipi allo svolgimento dei congressi di Circolo con la funzione di Garante. I Garanti indicati dalla Commissione per i Circoli Municipali non possono essere iscritti al Circolo dove svolgono la funzione. La Commissione indicherà i garanti anche per le sedi indicate all'art. 4, commi 5 e 6.

7. Ulteriori compiti della Commissione per il Congresso sono: formalizzare l'accettazione dei candidati a Segretario federale previa verifica della candidabilità; certificare i risultati dei congressi di Circolo; procedere al calcolo del riequilibrio - se necessario - dell'Assemblea; convocare l'Assemblea federale; predisporre i kit ed i moduli necessari per le operazioni congressuali, stampare e curare l'invio delle schede per l'elezione del Segretario federale e dell'Assemblea federale; sovrintendere alla calendarizzazione delle congressi di Circolo; curare e custodire i verbali di seggio.
8. I membri della Commissione per il Congresso, conformemente a quanto previsto per l'Assemblea Nazionale, fanno parte di diritto dell'Assemblea Federale.

Articolo 3

(Presentazione delle candidature a Segretario federale)

1. Le incompatibilità alla carica di Segretario federale sono regolate dagli articoli 20 e 21 dello Statuto nazionale del Partito Democratico e dagli articoli 18 e 19 dello Statuto regionale del Partito Democratico del Lazio. La verifica della candidabilità è affidata alla Commissione per il Congresso.
2. Fatte salve le disposizioni del comma 1, possono essere candidati a Segretario federale tutti coloro che figurano nell'anagrafe federale utilizzata per lo svolgimento del Congresso nazionale del Partito Democratico del 2017.
3. Le candidature al ruolo di Segretario federale vengono depositate presso la Commissione per il congresso il giorno 12 giugno 2017 tra le ore 16:00 e le ore 20:00. Assieme alle candidature devono essere consegnate: le linee guida di ogni candidato/a; un numero di firme totali pari almeno a 400 iscritti risultanti dall'anagrafe citata al comma 2, con un massimo di 70 firme da raccogliere in ciascun circolo, territoriale o di ambiente e lavoro. Vengono inoltre consegnati i simboli ed il nome della/e lista/e collegate alla propria candidatura, e la designazione del rappresentante presso la Commissione per il Congresso.
4. Hanno diritto di firmare una candidatura tutti gli iscritti presenti nell'anagrafe citata al comma 2. La Commissione dispone le verifiche sulla regolarità delle firme.
5. La Commissione cura la pubblicazione delle linee politico-programmatiche presentate e assicura a tutte le candidature eguale dignità e piena parità di diritti.
6. L'ordine delle candidature sulla scheda di votazione nei Circoli, così come il relativo ordine di illustrazione delle linee politico-programmatiche, sarà definito attraverso un sorteggio effettuato dalla Commissione provinciale per il Congresso.

Articolo 4

(Modalità di svolgimento dei congressi di Circolo per il voto ai candidati a Segretario federale e all'Assemblea federale)

1. La convocazione di ciascun congresso di Circolo deve indicare il luogo, il giorno e l'ora di inizio della riunione, il programma dei lavori e l'orario di avvio e di fine delle operazioni di votazioni. Il congresso di Circolo può svolgersi anche in due giorni. In tal caso la votazione è inderogabilmente svolta il secondo giorno.
2. Le proposte di convocazione per il Congresso devono pervenire alla Commissione federale entro il decimo giorno antecedente alla data proposta. La Commissione valida la convocazione entro 24 ore dalla ricezione. La convocazione, validata dalla Commissione federale deve pervenire agli iscritti - a cura del Circolo - con un minimo di sette giorni di preavviso.

3. In apertura dell'Assemblea di Circolo, su proposta del Sub-Commissario o, in sua assenza, del Garante inviato dalla Commissione Provinciale, viene costituita e messa ai voti per l'approvazione un Ufficio di Presidenza, che al suo interno nomina un Responsabile. Ogni Presidenza è composta da minimo 3 e massimo 5 membri, ed ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori. Fanno inoltre parte della Presidenza: il Garante inviato dalla Commissione federale, un rappresentante per ogni candidatura a Segretario federale, nominato dai candidati.
4. Dopo l'elezione della Presidenza, vengono presentate le linee politico-programmatiche dei candidati Segretari federali, secondo l'ordine stabilito all'art. 3, comma 4 del presente Regolamento. La Presidenza assicura a ciascuna candidatura un eguale tempo di esposizione, entro un limite massimo di 20 minuti. Per i Circoli territoriali il dibattito non può durare meno di 3 ore.
5. Le modalità e i tempi di svolgimento dei congressi di Circolo devono garantire la più ampia possibilità di intervento agli iscritti. I congressi sono aperti alla partecipazione di elettori e simpatizzanti del Partito Democratico. La Presidenza si impegna ad assicurare il diritto di intervento anche a chi fra questi ne faccia richiesta.
6. Nei diversi circoli Municipali si dovrà provvedere alla presentazione delle Candidature, nella sede dei circoli Municipali, mentre, nella giornata successiva, la discussione fra gli iscritti, relativa a queste ultime, ed il voto, verranno svolti nelle sedi che saranno indicate dalla Commissione per il Congresso. I membri della Presidenza dovranno essere in numero pari al numero delle sedi di svolgimento delle discussioni e del voto, ed in queste avranno funzione di garanti. In ciascuna sede essi saranno affiancati dai rappresentanti indicati dai singoli candidati, nel rispetto della massima pluralità delle posizioni congressuali. Al momento della presentazione delle candidature verranno presentate le liste dei candidati all'Assemblea Federale, composte su base municipale ed in rispetto dell'alternanza di genere.
7. Le votazioni, da svolgersi dopo il dibattito, devono durare non meno di tre e non più di sei ore consecutive. I Circoli di ambiente e lavoro possono derogare, d'intesa con la Commissione, alle disposizioni del presente comma. Il voto in tutte le sedi dei circoli Municipali e la chiusura delle operazioni dovranno svolgersi in contemporanea. Lo scrutinio dei voti avverrà nelle singole sedi, mentre il riconteggio, la valutazione delle eventuali contestazioni e la proclamazione dei risultati avverranno presso il circolo Municipale con la redazione di un unico verbale. I circoli ambiente e lavoro svolgeranno i lavori del congresso presso le sedi che verranno indicate dalla Commissione per il Congresso. I Giovani Democratici voteranno presso le sedi dei circoli municipali.
8. La votazione avviene assicurando la segretezza e la regolarità dell'espressione del voto. Lo scrutinio è pubblico e viene svolto dai garanti immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto.
9. Al termine dello scrutinio, la Commissione per il Congresso provvede all'acquisizione ed alla custodia dei verbali dei congressi di Circolo.

Articolo 5

(Diritto e modalità di voto)

1. Partecipano con diritto di parola e di voto ai congressi di Circolo e possono essere eletti in Assemblea federale coloro che rientrano nella Anagrafe citata all'articolo 3 comma 2.
2. Iscritti ed eletti che si trovassero nella situazione di non aver ancora saldato i versamenti cui sono cancellati dai Registri di cui al comma successivo e non sono candidabili ad alcun organismo federale o territoriale del PD Roma.

3. La Commissione per il Congresso predispone il Registro degli iscritti aventi diritto al voto per ogni congresso di Circolo.
4. L'elettore/espressore esprime il suo voto tracciando un unico segno sul simbolo di una delle liste riportate sulla scheda. Il voto è libero, personale, diretto e segreto.

Articolo 6

(Elezione del Segretario e dell'Assemblea federale)

1. I congressi dei Circoli eleggono 250 membri dell'Assemblea federale.
2. La Commissione federale per il Congresso determina la ripartizione dei seggi dell'Assemblea federale per il 50% in base al numero di iscritti del Circolo, così come risultante dall'Anagrafe utilizzata per il Congresso nazionale del Partito Democratico 2017, e per il 50% in base ai voti riportati dal PD nelle ultime elezioni per l'Assemblea Capitolina.
3. I membri eletti dai Circoli di Ambiente si determinano usando solamente il criterio degli iscritti presenti nell'Anagrafe congressuale nazionale del 2017. In ogni caso ogni Circolo del Partito Democratico di Roma deve eleggere almeno un membro dell'Assemblea federale.
4. Ogni lista può essere composta al massimo per un numero di candidati pari a quello dei membri da eleggere nel relativo Circolo, disposti in alternanza di genere.
5. Le liste di candidati all'Assemblea federale, devono contenere: l'indicazione del nome e cognome, luogo e data di nascita e la firma del candidato/a all'Assemblea federale. Sono presentate e consegnate alla Presidenza dal rappresentante del candidato Segretario che viene inserito nella Presidenza del congresso di Circolo. Il termine entro cui presentare le liste è deciso dalla Presidenza. In ogni caso entro l'inizio del dibattito. I componenti delle liste devono essere iscritti del Circolo e non possono candidarsi in più di una lista. La Presidenza curerà l'affissione della lista nei locali di svolgimento del congresso e nelle vicinanze del luogo dove gli iscritti effettueranno le operazioni di voto in modo da assicurare la più ampia conoscenza delle stesse.
6. La ripartizione dei seggi al termine di ogni congresso di Circolo avviene secondo il seguente metodo: si determina il numero di seggi spettanti ad ognuno dei candidati Segretari con il metodo del quoziente naturale e dei più alti resti; successivamente, nel caso in cui siano state presentate più liste a sostegno di un candidato, viene determinata la ripartizione dei seggi spettanti al candidato, sempre con il metodo del quoziente naturale e dei più alti resti. I candidati all'Assemblea federale sono eletti secondo l'ordine di posizione nella lista.
7. Terminati i congressi di Circolo la composizione dell'Assemblea deve garantire la piena proporzionalità tra i componenti eletti da ciascuna di queste liste e il rispettivo numero di voti validi riportati. Tale riequilibrio avviene assumendo come riferimento la lista che ha ottenuto lo scarto positivo più alto tra la percentuale di componenti l'Assemblea federale eletti nei Collegi e la percentuale di voti validi riportati. A tale lista non viene attribuito nessun ulteriore eletto in Assemblea federale, mentre il numero degli eletti delle altre liste viene proporzionato a quello della prima, individuando gli eletti da recuperare per ciascuna lista con il metodo dei resti percentuali più alti nei singoli Circoli. Il numero complessivo degli eletti in Assemblea federale può essere, perciò, determinato solo al termine del riequilibrio, in modo da assicurare ad ogni lista, un numero di eletti proporzionale ai voti ottenuti. Partecipano al riequilibrio le liste che hanno raggiunto almeno il 5% dei voti validi su base provinciale.
8. Al termine di tali procedure, la Commissione federale per il Congresso proclama i componenti eletti in Assemblea provinciale, e provvede alla convocazione della prima

riunione dell'Assemblea. In occasione della prima riunione la Commissione per il Congresso assume le funzioni di Presidenza.

9. In apertura della prima seduta dell'Assemblea federale, qualora sia stata eletta una maggioranza assoluta di componenti l'Assemblea a sostegno di un candidato Segretario, la Commissione federale per il Congresso lo proclama eletto. In caso contrario, la Commissione indice in quella stessa seduta il ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati alle liste che hanno ottenuto il maggior numero di componenti l'Assemblea eletti, e proclama eletto Segretario il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti validamente espressi.
10. Nella stessa seduta l'Assemblea federale elegge il proprio Presidente ed il Tesoriere. Le modalità di presentazione delle candidature alla carica di Presidente dell'Assemblea ed alla carica di Tesoriere e le relative modalità di voto sono proposte dalla Commissione federale per il Congresso e approvate dall'Assemblea. Nel caso fosse necessario svolgere il ballottaggio per l'elezione del Segretario federale, il Presidente ed il Tesoriere sono eletti dopo il Segretario.
11. Il Presidente dell'Assemblea propone e mette ai voti un Ufficio di Presidenza composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri. L'Ufficio di Presidenza risulta eletto se ottiene la maggioranza assoluta dei voti espressi.

Art. 7

(Le garanzie)

1. La Commissione federale per il Congresso provvede a disciplinare, con apposite delibere, la diffusione più ampia possibile delle linee politico-programmatiche presentate dai candidati alla carica di Segretario federale.
2. La Commissione federale per il Congresso ha il compito di garantire che la procedura di elezione del Segretario e dell'Assemblea federale si svolga in modo democratico e che in tutte le iniziative e in tutti i momenti del dibattito sia assicurata piena parità di diritti, nei modi previsti dagli Statuti nazionale e regionale, a tutte le candidature.
3. Lo svolgimento della campagna elettorale deve essere improntato alla massima sobrietà e trasparenza, così come previsto al punto 3, lettera d) del Codice Etico.
4. Le modalità dell'accesso ai dati dell'Anagrafe degli iscritti sia per quanto riguarda il Congresso federale che per quanto riguarda i Congressi di Circolo è disciplinato dalla Commissione con apposita Delibera.

Art. 8

(Segnalazioni, ricorsi e misure sanzionatorie)

1. Eventuali segnalazioni o contestazioni sulla regolarità del percorso e della gestione dei congressi di Circolo, vanno rivolte alla Commissione provinciale per il Congresso, che decide in prima istanza entro 24 ore dalla loro ricezione. In seconda istanza vanno rivolte alla Commissione regionale di Garanzia, che decide in via definitiva entro le successive 24 ore.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano gli articoli 39, 40, 40bis, 40ter e 40quater dello Statuto nazionale

Art. 9

(Norme di salvaguardia)

1. I candidati alla Segreteria e all'Assemblea federale si impegnano:
 - a) a riconoscere i risultati dei congressi di Circolo, come certificati dalla Commissione provinciale per il Congresso e dalle Commissioni di Garanzia regionale e nazionale;
 - b) a deferire all'atto di accettazione della candidatura qualunque questione, quesito, controversia di tipo regolamentare, interpretativo o inerente lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio esclusivamente agli organi previsti dal presente Regolamento.
1. La Commissione provinciale per il Congresso interviene con appositi indirizzi, norme esplicative ed attuative del presente Regolamento.

Art. 10

(Congressi di Circolo)

1. I circoli territoriali e di ambiente svolgeranno i Congressi per la elezione del Segretario e del Direttivo del Circolo negli stessi giorni in cui si svolgeranno i congressi di Circolo per la elezione del Segretario e dell'Assemblea federale.
2. Godono dell'elettorato attivo e passivo i componenti dell'anagrafe di cui all'articolo 3 comma 2. Nel caso vengano operate delle cancellazioni dall'anagrafe a seguito dei casi previsti dall'articolo 5, tali cancellazioni valgono anche per il congresso territoriale.
3. La Presidenza di cui all'art. 4 comma 3 del presente Regolamento cura anche il corretto svolgimento delle operazioni per la elezione del Segretario e del Direttivo di Circolo.
4. Le liste per l'elezione del Direttivo territoriale sono consegnate in Presidenza entro l'inizio del dibattito. Ogni lista deve essere composta in alternanza di genere e corredata dalla presenza di un numero di firme pari ad almeno il 5% degli iscritti risultanti dall'anagrafe di cui all'articolo 3 comma 2. Le liste dovranno essere composte da un numero minimo di componenti pari al numero delle firme necessarie alla presentazione. Ogni lista deve contenere l'indicazione del nome e cognome, luogo e data di nascita e la firma di accettazione dei componenti della stessa, e dev'essere corredata da un documento politico-programmatico di sostegno.
5. Ogni Direttivo di Circolo è composto in base alla seguente modalità:
 - Fino a 200 iscritti: da 3 a 10 componenti
 - Da 201 a 400 iscritti da 11 a 20 componenti
 - Da 401 a 700 iscritti da 21 a 40 componenti
 - Da 701 a 900 iscritti da 41 a 50 componenti
 - Oltre 900 iscritti da 51 a 60 componenti

La Presidenza del Congresso propone e mette ai voti la composizione numerica del Direttivo del Circolo immediatamente prima dell'inizio del dibattito.
6. Le modalità di svolgimento del congresso del circolo Municipale e/o del circolo di ambiente e lavoro sono identiche a quelle disciplinate per lo svolgimento del congresso per l'elezione del segretario federale, in base a quanto previsto dall'art. 4, commi 4, 5 e 6 del presente regolamento.
7. Gli iscritti al Circolo non possono sottoscrivere più di una lista. Ogni lista viene associata ad un numero progressivo in base all'ordine di presentazione alla Presidenza.

8. L'elettrice/elettore esprime il suo voto scrivendo sulla scheda il numero della lista. Il voto è libero, personale, diretto e segreto.
9. Entro i 20 giorni successivi allo svolgimento del congresso di Circolo viene convocato il Direttivo per l'elezione del Segretario di Circolo, secondo le modalità previste dalla Delibera del Commissario della federazione sull'organizzazione del PD Roma.
10. Lo scrutinio per la composizione del Direttivo è pubblico e viene effettuato subito dopo lo scrutinio relativo all'elezione del Segretario e dell'Assemblea federale. L'assegnazione tra le liste avviene con il metodo del quoziente naturale e dei più alti resti. Immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di scrutinio, il verbale contenente anche la composizione finale del Direttivo di Circolo viene consegnato al Garante inviato dalla Commissione.